TRIBUNALE DI TERNI (ex Orvieto)

Avviso di vendita di immobili

Nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 11/2005 (cui è riunita proc.RGE n.259 del 2016)
Giudice dell'Esecuzione: Dott.ssa Ilaria Palmeri

Il sottoscritto Avv. Ester Cecilia Murino, con studio in Orvieto (TR), Via Pertusa n.3, tel. 0763.340904, fax 0763.340904, pec: avvesterceciliamurino@cnfpec.it, visto il provvedimento di nomina emesso dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Terni del 20/05/2015, ai sensi dell'art.559, 3° e 4° comma e dell'art.591 bis 2° comma nn. 11 e 12 cpc, vista l'ordinanza di vendita dei beni pignorati e di delega delle operazioni, emessa dal G.E. con provvedimento in data 15/06/2017,

RENDE NOTO

che il Giudice dell'Esecuzione ha disposto la vendita senza incanto dei seguenti beni immobili così descritti in base alla consulenza tecnica redatta dal Geom. Moreno Polleggioni:

LOTTO 1 : Piena proprietà compendio immobiliare ubicato tra il vocabolo Ginostreto, nel Comune di Allerona (TR), ed il vocabolo Terrone nel Comune di Fabro, suddiviso in due corpi distinti, separati tra di loro dal torrente Ritorto, composto da terreni agricoli, della superficie complessiva di 20.49.70 Ha circa, dei quali, 8.90.60 Ha circa in Comune di Allerona, ed 11.98.50 Ha circa in Comune di Fabro, coltivati a seminativo di collina, per una superficie di circa 13.78.20 Ha circa, occupati da boschi per 5.99.50 Ha circa, da tare improduttive per circa 0.43.00 Ha, e da un tratto del tracciato della Strada Provinciale Fabro – Allerona Scalo, n°108, per la restante superficie di circa 0.29.00, oltre ad enti urbani per circa 0.39.40 Ha, costituiti da un'unità immobiliare residenziale, da due accessori e dalla corte di pertinenza a questa annessi.

I beni che lo compongono sono censiti, al rispettivo catasto di competenza, di Allerona e di Fabro, con i dati elencati nella tabella che segue.

TABELLA 1 - DATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI COMPONENTI IL LOTTO							
Foglio	P.lla	Porzione	Qualità	Classe	Superficie [Ha]	Redditi [€.] Dominicale	Redditi [€.] Agrario
Comune di Allerona							
8	1		seminativo	3	0,9670	27,47	27,47
8	78		bosco misto	2	0,5330	5,51	0,83
8	60		seminativo	3	0,8820	25,05	25,05
8	79		seminativo	2	0,3330	14,62	12,90
8	80		seminativo	3	0,4760	13,52	13,52
8	2		seminativo	2	2,3560	103,43	91,26
8	61		seminativo	3	0,3800	10,79	10,79
8	81		seminativo	3	0,2460	6,99	6,99
8	59		seminativo	2	2,6550	116,55	102,84
8	85		area rurale		0,0470	0,00	0,00
8	87		area rurale		0,0310	0,00	0,00
				Totale	**8,9060**	**323,93**	**291,65**
Foglio	P.lla	Sub.	Categoria	Classe	Consistenza [mq/vani]	Rendita [€.]	
8	3	1	C/2	3	80	148,74	
8	3	2	A/3	2	4	194,19	
8	86	3	C/6	4	25	55,52	
8	86	4	C/2	3	15	27,89	
				Totale		**426,34**	
Foglio	P.lla	Porzione	Qualità	Classe	Superficie [Ha]	Redditi [€.] Dominicale	Redditi [€.] Agrario
Comune di Fabro							
33	21		bosco misto	1	3,9790	61,65	12,33
33	83		bosco misto	1	1,2940	20,05	4,01
33	24		seminativo	3	2,5120	77,84	77,84
33	85		seminativo	3	0,4820	14,94	14,94
33	23		seminativo	3	1,6840	52,18	52,18
33	22		seminativo	2	0,9610	47,15	39,71
33	84		seminativo	2	0,4250	20,85	17,56
33	25		sem. arb.	3	0,6480	20,08	20,08
				Totale	**11,9850**	**314,74**	**238,65**

I terreni risultano essere censiti con qualità non del tutto corrispondenti alle effettive colture praticate, le unità immobiliari urbane sono sprovviste della relativa planimetria catastale, e la tettoia, l'appendice diruta del fabbricato principale, ed i due manufatti accessori indipendenti, non sono riportati in mappa, nè risulta essere correttamente individuata l'area di corte delle costruzioni, come indicato compiutamente nella perizia del Geom. Polleggioni cui ci si riporta. Una parte dell'area del lotto, per una superficie di circa 2.900,00 metri quadrati, è occupato dal tracciato della Strada Provinciale n°108, il cui inserimento in mappa, con l'esecuzione dei conseguenti frazionamenti e relativi espropri, è di esclusiva competenza dell'Ente proprietario e la circostanza non è regolarizzabile. La classe energetica dell'edificio è "*G*", mentre il suo indice di prestazione energetica è di *805,61 KWh/mq anno:* l'attestato predisposto *non* può essere autocertificato, perché, di fatto, *non* può essere garantito che gli elementi inseriti nel calcolo aderiscano integralmente alla realtà dei luoghi. Poiché l'unità immobiliare è sprovvista di impianto di riscaldamento, l'indice di prestazione energetica rappresenta il quantitativo annuo, espresso in KWh per metro quadrato di superficie utile, di energia elettrica necessaria per il riscaldamento e per la produzione dell'acqua calda sanitaria, come esattamente indicato nella relazione tecnica del Geom Polleggioni cui si rimanda. Secondo quanto riportato nel certificato di destinazione urbanistica del 27 marzo

2015, dei terreni in Comune di Allerona, le particelle 2, 3, 59, 60, 61, 79, 80, 81, 83, 85, 86 e 87, nonché parte dei mappali 1 e 78 del foglio 8 sono ricompresi in zona agricola, mentre la restante parte delle particelle 1 e 78 ricade in zona boschiva.Per quanto invece attestato dal certificato di destinazione urbanistica del 10 marzo 2015, dei terreni in Comune di Fabro, le particelle 22, 23 e 85 del foglio 33 ricadono in zona agricola, sottozona agricola marginale, mentre i mappali 21 e 83 sono ricomprese in zona boscata.Il certificato non è stato richiesto per le particelle 24 e 25, e il documento rilasciato non tratta espressamente, pur se richiesto, il mappale 84, limitandosi a citarlo in aspetti marginali che nulla hanno a che vedere con l'effettiva destinazione urbanistica del terreno

Si precisa che giusta autorizzazione giudiziale, rinnovata annualmente, su una parte dei terreni di fatto viene esercitato il pascolo, in assenza di contratti di affitto opponibili alla procedura. E' stato adottato contestualmente all'ordinanza di vendita ordine di liberazione affinchè gli immobili siano effettivamente liberi entro il termine di pagamento del saldo prezzo.

Le unità immobiliari sono poste in vendita con gli accessori, dipendenze e pertinenze ad esse relative, servitù attive e passive, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, nella consistenza indicata nella perizia di stima e relazioni successive ed integrazioni- rettifiche redatte dal Geom. Moreno Polleggioni, nella procedura esecutiva n.11/2005 R.G.E. Trib. Terni, cui è stata riunita la procedura n. 259/2016, che devono essere consultate dall'offerente e alle quali si fa espresso rinvio, anche con riferimento ad una puntuale descrizione dell'immobile, alla condizione urbanistica del bene ed allo stato di fatto in cui l'immobile si trova, alle modalità di determinazione del prezzo, e senza alcuna garanzia per evizione e molestie e pretese di eventuali conduttori; conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.

La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo.

Si rende noto inoltre che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive.

La vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.

Per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario, ove consentito e qualora si trovi nella condizione di cui all'art 36 del D.P.R. 380/2001,dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria ai sensi della normativa citata. Per gli stessi immobili nel caso che le notizie fornite dal ctu siano insufficienti, tali da determinare nullità di cui all' art. 46 comma 1 del

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e di cui all'art. 40 secondo comma della legge 28 febbraio 1985, n. 47, l'aggiudicatario potrà avvalersi, ricorrendone i presupposti, delle disposizioni dell'art. 40 sesto comma della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come integrato e modificato dall'art. 46 comma 5 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

L'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti che saranno cancellate a cura e spese della procedura. Gli oneri fiscali-tributari derivanti dalla vendita saranno a carico dell'aggiudicatario, oltre alla metà del compenso del delegato e alle spese generali della fase del trasferimento ai sensi del DM 227/15.

Se occupato dal debitore o da terzi senza titolo la liberazione dell'immobile sarà effettuata salvo espresso esonero a cura del custode giudiziario professionista delegato.

L'elaborato peritale del Geom. Polleggioni, comprese integrazioni, sarà disponibile per la consultazione, unitamente all'ordinanza di delega, sui seguenti siti internet www.tribunale.terni.it; www.asteannunci.it

La perizia del Ctu, le integrazioni, la pubblicità, le modalità di presentazione delle domande e le condizioni di vendita sono regolate dalla "disciplina della vendita" contenuta nell'ordinanza di vendita consultabile sui suddetti siti internet www.tribunale.terni.it e www.asteannunci.it, . Maggiori informazioni potranno essere reperite, oltre che sui siti internet sopra indicati, anche presso il sottoscritto custode-giudiziario professionista delegato Avv. Ester Cecilia Murino, tel. e fax 0763.340904, cell. 349.8077583 e-mail: avvesterceciliamurino@cnfpec.it, e presso la Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Terni nonché al numero verde call center **800630663** presso il quale potrà essere richiesto anche l'inoltro della perizia a mezzo fax o e-mail.

Per effetto della delega, si precisa che tutte le attività di cui agli artt. 571 e segg. c.p.c. saranno effettuate dal professionista delegato, il quale

FISSA

A) l'udienza per l'esperimento di **vendita senza incanto dei lotti sopradescritti** per il giorno **20 novembre 2020 ore 17,00,** presso lo studio del professionista delegato a Orvieto (TR) Via Pertusa n.3 stabilendo le seguenti condizioni:

1) Presentazione delle offerte presso lo studio del professionista delegato Avv. Ester Cecilia Murino a Orvieto (TR), Via Pertusa n.3 entro le ore 11,00 del giorno antecedente lo svolgimento della gara; data dell'esame delle offerte 20 novembre 2020, ore 16,45 presso lo studio del professionista delegato Avv. Ester Cecilia Murino, Orvieto (TR), Via Pertusa n. 3;

2) Prezzo base d'asta:

LOTTO UNO euro 243.750,00 (duecentroquarantatremilasettecentocinquanta/00) prezzo di perizia euro 327.500,00 (180.500,00+6.500,00+140.500,00)

Il prezzo offerto non potrà essere inferiore al 75% del prezzo base (prezzo minimo) pari ad euro 182.812,50 per il lotto 1.

Rilancio minimo in caso di gara non inferiore ad euro 3.000,00 per il lotto 1.

DISCIPLINA DELLA VENDITA SENZA INCANTO

(Modalità di presentazione delle offerte e altre disposizioni)

1) le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso **lo studio del sottoscritto professionista, Orvieto Via Pertusa n.3 entro le ore 11.00** del giorno precedente la data fissata per il loro esame e per la vendita. (Orari e modalità di ricezione delle offerte: previo appuntamento telefonico cell.3498077583, ad esclusione dei giorni di sabato, domenica, prefestivi e festivi, compatibilmente con le esigenze e gli orari dello studio legale). Sulla busta dovrà essere indicato esclusivamente il nome di chi deposita materialmente l'offerta (che può anche essere persona diversa dall'offerente e la cui identità dovrà essere accertata mediante esibizione di documento), il nome del Giudice titolare della procedura e del Professionista e la data della vendita; nessuna altra indicazione, né nome delle parti, né numero della procedura, né il bene per cui è stata fatta l'offerta, né l'ora della vendita o altro, deve essere apposta sulla busta (un fac-simile del modulo di offerta senza incanto è presente sul sito www.tribunale.terni.it);

2) l'offerta, da presentarsi corredata da una marca da bollo da € 16,00 e di ulteriori due marche da bollo da € 2,00 ciascuna, per un totale di € 20,00, dovrà contenere:

a. il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta); se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare;

b. i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;

c. l'indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore al 75% del prezzo base **(prezzo minimo)** da indicarsi nell'avviso di vendita, a pena di inefficacia;

d. il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari che non potrà essere superiore a **120** giorni

dalla data di aggiudicazione; non sono ammesse proroghe, ma il termine soggiace alla sospensione feriale. Non si ritiene sussistano gli estremi per far luogo al pagamento in forma rateale ai sensi dell'art. 569 c.p.c.

e. l'espressa dichiarazione di aver preso visione della relazione di stima;

f. la volontà di avvalersi o meno dei benefici per l'acquisto della prima casa;

2-bis) l'offerta può essere formulata dall'offerente personalmente o a mezzo di procuratore legale;

3) qualora siano posti in vendita nella medesima procedura ed alla stessa data più beni simili (ad esempio: box, posti auto, cantine), si potrà fare una unica offerta valida per più lotti dichiarando però di volerne acquistare uno solo; in tal caso l'aggiudicazione di uno dei lotti non rende obbligatorio l'acquisto degli altri; qualora i lotti omogenei abbiano prezzi differenti, l'offerta non potrà essere inferiore al prezzo più alto;

4) all'offerta dovrà essere allegata, nella stessa busta, una fotocopia del documento di identità dell'offerente, nonché un assegno circolare NON TRASFERIBILE o un vaglia postale NON TRASFERIBILE intestato a "Tribunale di Terni ex Orvieto – Proc. N. 11/2005" per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di decadenza per mancato versamento del saldo prezzo; ove l'offerta riguardi più lotti ai sensi del numero precedente, potrà versarsi una sola cauzione, determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo;

4 bis) ai sensi dell'art. 571 co. 2° c.p.c. l'offerta non sarà considerata efficace:

A) se perviene oltre il termine appositamente indicato;

B) se è inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo base indicato nell'ordinanza;

C) se l'offerente non presta cauzione, con le modalità e nella misura indicate;

5) salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata è irrevocabile; si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non compaia il giorno fissato per la vendita;

6) l'aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti all'acquisto del bene per registrazione, trascrizione e voltura catastale, oltre alla metà del compenso del delegato e alle spese generali della fase del trasferimento, ai sensi del dm 227/2015; il relativo importo sarà comunicato successivamente all'aggiudicazione dal Professionista delegato ed il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro il medesimo termine fissato per il saldo del prezzo; le somme versate dall'aggiudicatario si intenderanno anzitutto imputate in conto al fondo spese di trasferimento e, per il residuo, al prezzo di aggiudicazione; il mancato versamento di tali somme nel termine indicato,

comporterà, previa trasmissione degli atti al Giudice dell'esecuzione per i provvedimenti di competenza, la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione, ed esporrà l'aggiudicatario inadempiente alle conseguenze di cui all'art. 587, co. 2° c.p.c. (richiamato dall'art. 574 co. 3° c.p.c.);

7) salvo quanto disposto nel successivo punto n. 8, l'importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e delle spese come indicate al punto 6, dovranno essere versati, entro il termine indicato nell'offerta, mediante deposito presso il Professionista di assegni circolari non trasferibili, o di vaglia postali non trasferibili, intestati a "Tribunale di Terni ex Orvieto– Proc. N. 11/2005" oppure tramite bonifico bancario;

8) ove l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385, l'aggiudicatario potrà, entro e non oltre 120 gg. dall'aggiudicazione, o comunque nel termine indicato nell'offerta, versare direttamente all'Istituto mutuante, ai sensi dell'art. 41 del Decreto Legislativo, la parte del prezzo corrispondente al credito in via ipotecaria dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura (così come riepilogato nella nota di cui al successivo punto 9); al creditore fondiario non potrà comunque essere corrisposto l'intero saldo-prezzo, posto che una quota del 20% dello stesso, o la differente maggior quota determinata dal professionista delegato, è comunque da trattenersi dalla procedura esecutiva a titolo di copertura delle spese in prededuzione; ove il saldo dovuto sia superiore al credito vantato dal creditore fondiario in via ipotecaria, il relativo residuo dovrà essere versato con le modalità già indicate; entro i 10 giorni successivi al pagamento, l'aggiudicatario dovrà depositare presso il Professionista, l'originale della quietanza rilasciata dall'istituto di credito;

9) nel caso di cui al precedente punto 8) si assegna sin d'ora al creditore mutuante (**fondiario**) **termine di 10 giorni** dall'aggiudicazione per il deposito in cancelleria della nota riepilogativa del proprio credito; si ribadisce che il termine per il versamento del prezzo decorrerà comunque dalla data di aggiudicazione e dovrà compiersi secondo le modalità indicate dal Professionista delegato, il quale provvederà, poi, a soddisfare la richiesta di pagamento diretto del fondiario;

10) in caso di mancato versamento del saldo prezzo (comprensivo degli oneri tributari quantificati dal custode, posto che le somme di denaro versate saranno imputate prima ad estinzione del credito dell'Erario) entro il termine indicato nell'offerta, l'aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l'incameramento della cauzione (il mancato pagamento a mani del creditore mutuante fondiario ai sensi dei precedenti punti 8 e 9 determina queste stesse conseguenze).

Si avvisa che, ai sensi dell'art. 587 c.p.c., in caso di decadenza e successiva nuova vendita con aggiudicazione ad un prezzo inferiore, l'aggiudicatario decaduto verrà condannato al pagamento della differenza;

11) le buste saranno aperte, alla presenza degli offerenti, nel giorno e nell'ora indicate nell'ordinanza di vendita; qualora vi sia un'unica offerta non inferiore al 75% del prezzo base (prezzo minimo), la stessa deve essere accolta, a meno che il professionista non ritenga che un nuovo esperimento di vendita possa portare all'aggiudicazione ad un prezzo superiore; in tal caso il professionista dovrà rimettere gli atti al Giudice motivando in base ad elementi fattuali in suo possesso sul punto.

Qualora per l'acquisito del medesimo bene siano state proposte più offerte valide (si considerano valide le offerte pari o superiori al 75% del prezzo base), si procederà a gara sulla base della offerta più alta, invitando gli offerenti a presentare offerte in aumento che non potranno essere inferiori a:

- € 500 per gli immobili venduti fino a € 10.000;
- € 1.000 per gli immobili venduti oltre € 10.001 e fino a € 30.000;
- € 1.500 per gli immobili venduti oltre € 30.001 e fino a € 60.000;
- € 2.000 per gli immobili venduti oltre € 60.001 e fino a € 100.000;
- € 2.500 per gli immobili venduti oltre € 100.001 e fino a € 200.000;
- € 3.000 per gli immobili venduti oltre € 200.001 e fino a 300.000;
- € 5.000 per gli immobili venduti oltre € 300.001

I rilanci da prendere in considerazione sono quelli relativi al prezzo base, non quelli del prezzo offerto; nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di sessanta secondi dall'offerta precedente, non potrà essere inferiore a quanto sopra indicato; **se la gara non può avere luogo** per mancanza di adesione degli offerenti, quando si ritiene che non vi sia la possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita, il Professionista dispone l'aggiudicazione a favore del migliore offerente oppure nel caso di più offerte del medesimo valore, a favore di colui che ha presentato l'offerta per primo;

al termine della gara il professionista dovrà restituire ai partecipanti non aggiudicatari gli assegni;

12) laddove siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell'articolo 588 c.p.c., se il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima, è inferiore al prezzo base stabilito nell'ordinanza, non si fa luogo alla vendita e si procede all'assegnazione; si procede ad assegnazione anche laddove, all'esito della gara, il prezzo raggiunto sia inferiore al prezzo base; a tal fine il professionista è tenuto a verificare la sussistenza di istanze di assegnazione prima della data fissata per

le vendite; laddove l'istanza di assegnazione ai sensi dell'art.590 bis cpc è presentata a favore di un terzo, il delegato dovrà verificare che entro 5 giorni dall'aggiudicazione o dalla comunicazione della stessa (termine processuale e perentorio) il creditore abbia depositato presso la Cancelleria il nominativo del beneficiario, unitamente alla dichiarazione scritta da quest'ultimo di volerne profittare. In tal caso il decreto di trasferimento dovrà essere predisposto in favore del terzo; in mancanza l'aggiudicazione diverrà definitiva a carico del creditore;

13) l'offerente è tenuto a partecipare personalmente all'udienza; in caso di impossibilità a partecipare, potrà intervenire un rappresentante munito di delega scritta e firmata;

14) in caso di aggiudicazione a seguito di gara tra gli offerenti *ex* art. 573 c.p.c., il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese sarà comunque quello indicato nell'offerta dall'aggiudicatario, fermo il termine massimo di 120 giorni;

15) non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione;

16) qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, egli dovrà indicare nella propria domanda di partecipazione l'istituto di credito mutuante; entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo le somme dovranno essere erogate direttamente dall'istituto di credito mutuante in favore della procedura esecutiva immobiliare a mezzo di bonifico bancario, o di assegno circolare non trasferibile, o di vaglia postale non trasferibile, da consegnare nelle mani del professionista delegato, intestato a "Tribunale di Terni ex Orvieto– Proc. N. 11/2005 RGE"; si rende noto inoltre, che l'aggiudicatario finanziato e la banca erogante, avranno l'onere di concludere il contratto bancario di finanziamento entro la scadenza del termine del saldo prezzo, in modo tale da trasmettere poi una copia autentica del contratto stesso, al custode delegato per consentire l'inserimento degli estremi dell'atto, nel decreto di trasferimento; in caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno restituite, dal custode delegato, su autorizzazione del Giudice dell'Esecuzione, direttamente all'Istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura, per cui è opportuno inserire nel contratto di mutuo concluso ai sensi dell'art. 585 c.p.c., una specifica clausola di autorizzazione in tal senso della parte mutuataria per ogni ipotesi di mancata adozione del decreto di trasferimento.

Orvieto, 20/07/2020 Il professionista delegato

FIRMATO Avv. Ester Cecilia Murino